Corte d'appello di Campobasso – Sezione civile - Sentenza 29 marzo 2017 n. 126

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia D'Errico Presidente

dr. Rita Carosella Consigliere

dr. Gianfranco Piacentino Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello n. 297/2014 R.G. avverso la sentenza n. 186/14 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica, nel proc. n. 100782/10 R.G.

Oggetto: lesione personale

TRA

Consorzio degli Operatori del Complesso Polifunzionale "LO.", in liquidazione (...), in persona del liquidatore l. r.p.t. Ma.Ni. (...), elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo studio dell'avv. Mi.CO., rappresentato e difeso dall'avv.to Di.SA. in virtù di procura a margine della citazione in appello

- APPELLANTE -

E

Ca.Cl. (...) rappresentata e difesa, dagli avv.ti Ma.Pa., Ma.Ba. e Ma.DI. in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio dell'avv. Lu.NU.,

- APPELLATA -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- In fatto. - Con sentenza n. 186 emessa il 19/07/14 il Tribunale civile di Larino, in composizione monocratica, ha accolto la domanda proposta con citazione notificata il 01/10/10 da Ca.Cl. nei confronti del Consorzio degli Operatori del Complesso Polifunzionale "Lo.", accertando la responsabilità del Consorzio relativamente all'evento verificatosi in data 4.12.09 in danno della Ca. e condannando il Consorzio al pagamento della somma di Euro

7.762,87 a titolo di risarcimento del danno, condannando altresì il Consorzio al pagamento delle spese processuali.

L'attrice aveva agito per il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 04/12/2009 alle 11.30 circa, allorché nell'intento di recarsi presso il centro commerciale "Lo." cadeva a terra inciampando su una sporgenza metallica collocata prima della porta automatica in vetro, posta all'ingresso del lato nord; l'attrice aveva dedotto che l'incidente, nel quale aveva riportato varie lesioni, provocate anche dal forte impatto con la porta automatica in vetro che nell'occasione non si apriva completamente, era stato causato dalla presenza del gradino non visibile e assolutamente non prevedibile, nonché dal cattivo funzionamento della porta in vetro contro la quale l'attrice urtava.

Il Tribunale, sulla base delle prove testimoniali raccolte e della documentazione versata in atti, ha ritenuto che sui luoghi di causa erano rinvenibili elementi e situazioni tali da configurare un pericolo occulto o un'insidia; la soglia metallica posizionata all'ingresso del centro commerciale aveva provocato un dislivello alla pavimentazione non opportunamente segnalato dal Consorzio.

Con atto di citazione notificato il 02/12/14 il Consorzio degli Operatori del Complesso Polifunzionale "LO.", proponeva appello chiedendo:

in via preliminare: che fosse dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione effettuata presso la sede legale con rimessione della causa al Tribunale;

nel merito: che fosse dichiarato che nessuna responsabilità può essere attribuita all'appellante e che per l'effetto fosse rigettata la domanda proposta dalla Ca.;

in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta responsabilità dell'appellante, che fosse ridotto il risarcimento dei danni alla somma provata in giudizio da controparte, tenendo conto, anche, del suo apporto causale nella verificazione dell'evento;

che fosse condannata l'appellata al pagamento delle spese di giudizio. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medico legale.

L'appellata si costituiva chiedendo in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile e improcedibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; in ogni caso chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 186/14 emessa dal Tribunale di Larino.

In diritto - Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha proposto eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado.

L'eccezione è infondata, dovendosi richiamare l'ordinanza emessa dalla Corte in data 8.4.15, con la quale è stata rigettata l'istanza di inibitoria e la richiesta di prova testimoniale.

Dalla lettura della relata di notificazione si evince che la notificazione è stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario in data 1.10.10, presso la sede legale, in Termoli alla via (...) della Resistenza, mediante consegna a mani di Gi.Ga., incaricata della ricezione atti, tale

qualificatasi; la relata reca il timbro dell'Ufficiale Giudiziario, (Ufficiale Giudiziario B73 Mi.Pi.) Tribunale di Larino - Sez. Distaccata di Termoli.

La persona che ha ricevuto la notifica si è qualificata come incaricata a ricevere, con conseguente incolpevole affidamento del notificante.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. II, con le sentenze n. 9394 del 10/5/16 e n. 25778 del 15/11/13, facendo rilevare che "/a notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica è effettuata con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto l'incarico ".

Parte appellante ha chiesto la prova testimoniale tesa a dimostrare la mancanza di tale qualifica e/o il mancato conferimento dell'incarico a Ga.Gi.; la prova chiesta non è stata articolata in capitoli, né sono stati indicati i relativi testi, con la conseguente legittima mancata ammissione della prova; ne consegue il mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sulla parte che ha formulato l'eccezione.

Il motivo di impugnazione di cui al n. 2, relativo all'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2043 c.c. e alla conseguente applicazione dell'art. 2051 c.c., con configurabilità dell'ipotesi del caso fortuito, e con conseguente dedotta esclusione della responsabilità addebitata al Consorzio, è infondato.

Osserva la Corte che la fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo della norma speciale sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, il che esclude l'applicabilità della norma generale in tema di responsabilità per fatto illecito; ciò nondimeno, avendo il giudice di prime cure motivato circa la responsabilità ex art. 2043 cc., la semplice diversa qualificazione giuridica non comporta di per sé l'esclusione della responsabilità della parte appellante.

Ciò premesso va rilevato che ai fini della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, non occorre dimostrare il carattere insidioso della res da cui deriva il pregiudizio.

Con la sentenza n. 21684/2005 la Corte di Cassazione ha evidenziato le differenze intercorrenti tra le azioni di responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c., in termini di accertamento e prova del nesso eziologico tra il fatto ingiusto e la lesione derivante dallo stesso.

La responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda, infatti, sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno.

Poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dall'imprevedibilità e

invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito.

La S.C., nella sentenza indicata abbraccia la tesi secondo la quale l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.

Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo, mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare il "caso fortuito", ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.

L'appellante al riguardo ha dedotto che la striscia metallica è stata posizionata per eliminare il dislivello presente nella pavimentazione, per cui dovrebbe ritenersi che l'appellata non abbia prestato la normale diligenza e prudenza che deve avere chi conosce i luoghi in causa, con conseguente esclusione della responsabilità del consorzio o quantomeno concorso della danneggiata nella produzione dell'evento.

Ciò premesso, nel corso dell'istruttoria compiuta in primo grado, le dichiarazioni dei testimoni non legati alla danneggiata da stretti vincoli familiari hanno dato prova che la caduta è stata determinata proprio dalla sporgenza metallica posta all'ingresso del centro commerciale; risulta quindi provata l'esistenza di un nesso causale tra la condizione dell'accesso al centro commerciale e l'evento dannoso.

Ritiene la Corte che non possa essere ritenuta l'efficienza causale esclusiva o concorrente della danneggiata derivante dalla sua assunta condotta imprudente.

Dall'esame della documentazione prodotta, comprensiva anche di fotografie che ritraggono lo stato dei luoghi, deve essere configurata la sussistenza di una situazione insidiosa; la soglia metallica, posizionata per eliminare il dislivello della pavimentazione, che in ogni caso continua a persistere, costituisce in ogni caso un ostacolo, che ove non avvertito, può determinare la caduta delle persone che utilizzano il passaggio; per la sua stessa conformazione (nonché per l'eventuale presenza di altre persone) la soglia metallica può non essere avvertita come fonte di potenziale pericolo; il proprietario dell'accesso avrebbe quantomeno dovuto opportunamente segnalare la presenza del predetto pericolo.

La soglia metallica, posta nelle fughe del marciapiede, supera lo spessore massimo consentito (2 mm) dalla normativa vigente - D.M. 14/06/89 n. 236-n.236 - e, non essendo segnalata o, differenziata con un colore diverso rispetto al colore delle fughe del marciapiede, può costituire un'insidia o un pericolo occulto, anche di giorno, specie se l'area è trafficata.

Sulla base di tutti gli elementi raccolti non può riconoscersi un concorso della danneggiata nella causazione dell'evento; nello specifico non risulta provato un uso improprio o abnorme da parte della danneggiata, il cui comportamento non può ritenersi imprudente o non diligente, secondo i canoni dell'utente medio.

Con il motivo di impugnazione di cui al n. 3 dell'atto introduttivo del presente grado, l'appellante contesta la violazione dell'art. 210 del c.p.c. per il mancato esperimento di una C.T.U. medico - legale sulla persona della Ca., necessaria a quantificare il danno dalla stessa subito, determinato unicamente sulla base della C.T.P. del dott. Sc.

Il motivo è infondato.

Il giudice di prime cure ha quantificato il danno sulla base dei documenti acquisiti in giudizio, tra cui il verbale del pronto soccorso del 04/12/09, che riporta, quale conseguenza pienamente compatibile con il sinistro - indicato dalla paziente ai sanitari del Pronto soccorso - "frattura V VI e VII costa a destra, infrazione della base della falange intermedia del terzo dito della mano sinistra, nonché trauma contusivo del ginocchio destro".

Il consulente di parte - medico legale - ha quantificato il danno biologico permanente subito dalla Ca. nella percentuale del 5%, ed il giudice di prime cure ha riconosciuto la percentuale del 3%; tale quantificazione appare pienamente commisurata ed adeguata in relazione alle lesioni riportate, senza necessità di dover disporre ulteriori accertamenti nel presente grado.

Anche la quantificazione delle inabilità temporanee - totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 50, parziale al 25% in 55 gg. - appare pienamente commisurata alle lesioni subite ed accertate.

Anche la concreta liquidazione del danno biologico permanente effettuata dal primo giudice, che ha riconosciuto l'importo di Euro 2.349,00 è conforme agli importi previsti dalla tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2014.

Lo stesso vale per gli importi relativi alla liquidazione del danno da inabilità temporanea, che sono congrui in relazione alla tabella indicata.

Vanno inoltre confermate le spese anticipate dalla danneggiata per sottoporsi a terapie mediche e per farsi supportare da collaboratori domestici per la fase di degenza, quantificate in Euro 2.271,00; le spese per il servizio di collaborazione domestica e di ausilio sono conteggiate per i primi 30 giorni in cui è stata riconosciuta un'inabilità assoluta.

Anche il motivo n. 4 dell'appello è infondato in quanto le spese processuali di primo grado sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in relazione alle attività espletate ed al valore accertato della controversia.

In considerazione del rigetto dell'appello, le spese del presente grado sono poste carico dell'appellante, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia e secondo i valori medi per attività di studio, introduttiva, trattazione e decisoria.

A norma dell'art. 13, c. 1 - quater del D.P.R. 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 - bis.

- P. Q. M.La

Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 186/14 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica, proposto dal Consorzio degli Operatori del Complesso Polifunzionale "LO.", in liquidazione, con citazione notificata il 02/12/2014, nei confronti di Ca.Cl., uditi i procuratori delle parti, così provvede:

1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

2) condanna il Consorzio degli Operatori del Complesso Polifunzionale "LO.", in liquidazione, in persona del l. l.r.p.t., a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.532,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge;

3) dà atto che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Campobasso il 29 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2017.